

Polizza n° 002043.32.300036

Agenzia di ROMA PIAZZA DI SPAGNA

Codice agenzia 002043 - Codice produttore 001

Contraente	Centro Sportivo Italiano	Codice fiscale: 80059280588		
	Indirizzo: Via Della Conciliazione, 1 - 00193 - Roma (RM)			
Durata	1 anno	Inizio: 31/12/2012	Scadenza: 31/12/2013	Tacito rinnovo: SI
Prima rata	Dalle ore 24.00 del 31/12/2012 alle ore 24.00 del 31/12/2013			
Rate successive	Scadenza: 31/12 di ciascun anno			
Rateazione	Annuale			
Regolazione premio	SI			
Allegato	N° 1 allegato			

MOD. POL RC 1 - ED. 12/2010

stampato in data 14/01/2013

COPIA PER IL CONTRAENTE



0010000204303200204332300036000000031122012C

1 / 3



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver ricevuto l'informativa privacy (D. lgs n° 196 del 2003 e successive modificazioni) - MOD. POL RC 6 - ED. 01/2010;

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.


Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 12/2010
- scheda tecnica n° 1
- allegato integrativo n. 172/2013

di non aver ricevuto alcun altro documento, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato stipulato in 2 esemplari a un solo effetto in ROMA il 14/01/2013.

FRASCELLA
 Sac. Cattolica di Assicurazioni
 ROMA - PIAZZA DI SPAGNA
 CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
 L'AGENTE DELLA DIREZIONE



IL CONTRAENTE

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 Altre assicurazioni; art. 8 Recesso in caso di sinistro; art. 9 Proroga dell'assicurazione; art. 11 Foro competente; art. 16 - Inizio e termine della garanzia; art. 20 Regolazione del premio (Commi A) e B)



IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. POL RC RISK 5 - ED. 05/2012; le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 12/2010; modulo di proposta, ove previsto.

IL CONTRAENTE

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani il

in RM 02 GEN 2013

PAGATO

AGENZIA GENER. FRASCELLA
 L'AGENTE OLINCARIGATO
 Cattolica di Assicurazioni
 ROMA - PIAZZA DI SPAGNA
 Via della Vite, 5 - 00187 ROMA
 Tel (06) 6792501 - 69799760

Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Centro Sportivo Italiano

CONDIZIONI PARTICOLARI

Forma parte integrante della presente polizza l'allegato Condizioni Generali di Assicurazione Responsabilità Civile Generale mod. RCG 2 - ed. 07/2007

ASSICURATI E DESCRIZIONE ATTIVITA'

Assicurati

A termini delle condizioni generali di assicurazione - fatte salve deroghe e modifiche di cui ai punti seguenti - si intendono assicurati, come definiti dalle condizioni di assicurazione, tutte le Parrocchie/Oratori, circoli, circoli studenteschi aderenti al CENTRO SPORTIVO ITALIANO. La presente polizza si intende operante per tutte le attività svolte all'interno degli oratori, nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dall'oratorio quali gite ed escursioni varie. L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti agli oratori o circoli nell'esercizio dell'attività svolta per conto degli stessi.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Oggetto della garanzia

L'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

- All'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti.

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate.

►Estensione del novero di terzi

Si conviene fra le parti che:

- Tutti i soggetti agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato;
- Gli assicurati sono considerati terzi fra loro per sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell'attività organizzata dal singolo Oratorio o circolo.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

ALTRE ASSICURAZIONI: SECONDO RISCHIO PER DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI

Qualora a favore dell'Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

-Se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previste in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;

-Se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

La Compagnia assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

La Compagnia si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

Ad integrazione ed a parziale modifica delle condizioni generali di assicurazione, si precisa che:

La denuncia dell'incidente deve essere inviata dall'assicurato alla Compagnia, entro cinque giorni dal fatto o dal giorno in cui l'assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità, precedentemente da telegramma nei casi di sinistri mortali o di notevole gravità.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati, e, ove esistano, dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.

L'assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, informando la Compagnia assicuratrice di ogni eventuale richiesta di terzi.

La Compagnia Assicuratrice, a tal riguardo si riserva il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori o Funzionari all'uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

APPENDICE DI VARIAZIONE N° 1

Polizza n° 002043 .32.300036

Agenzia di ROMA PIAZZA DI SPAGNA

Contraente Centro Sportivo Italiano

La presente appendice di variazione ha effetto dal 27/03/2013

Con la presente appendice si precisa che la denuncia dell'accaduto deve essere fatta entro 5 giorni dalla data dell'evento o dal momento in cui l'assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilita' e, comunque, nei 45 giorni successivi all'evento stesso.

Fermo il resto.

La presente appendice di variazione forma parte integrante della polizza n° 002043 / 32.300036.
E' redatta in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 27/03/2013 e sottoscritta il 27/03/2013

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.

L'AGENTE O LA DIREZIONE
AGENZIA GENERALE

FRASCELLA

Soc. Cattolica di Assicurazione
ROMA - PIAZZA DI SPAGNA

Via della Vite, 5 00187 ROMA
Tel / Fax 06 6792501 - 06 69799763

IL CONTRAENTE



** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO ** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO ** SPAZIO



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ESCLUSIONI

Ad integrazione delle esclusioni di cui all'Art. 16 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile). L'assicurazione RCT non comprende:

- i danni da furto;
- i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n.990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; ~~si intende compresa la Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;~~
- i danni derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; i danni derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- i danni derivanti da violazioni di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- i danni provocati da campi elettromagnetici;
- i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;
- i danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo;
- i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detentate;
- i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- i danni conseguenti all'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva concessi a terzi e non utilizzati per le attività istituzionali.

RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'AMBIENTE

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione. La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 sempreché:

- L'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'Assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia fissa assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro.

PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo – sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

MASSIMALI ASSICURATI

La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi è prestata per tutti gli assicurati fino alla concorrenza delle seguenti somme, fermo il disposto dell'art. R19 delle Condizioni Generali di Responsabilità Civile – Pluralità di assicurati:

€ 516.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:

~~€ 516.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di.~~

€ 516.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

FRANCHIGIA

Si conviene ad inserire una franchigia fissa assoluta di euro 1.000,00=(milleeuro) per sinistro e danneggiato.

